



Ai Personale Docente e Ricercatore

Ai Personale Tecnico Amministrativo

Ai Collaboratori Esperti Linguistici e ai Tecnologi

Ai/Alle Direttori/Direttrici di Dipartimento

Ai/Alle Segretari/e di Dipartimento, Centri, Scuola e Collegio

Ai/Alle Dirigenti

**Oggetto: Disposizioni operative in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Procedure per il rientro in servizio a seguito di assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute.**

Con la presente si trasmettono le indicazioni operative concernenti gli obblighi di **sorveglianza sanitaria** cui è tenuto il personale in caso di assenze prolungate superiori a 60 giorni per motivi di salute.

## 1. Quadro Normativo di Riferimento

L'**art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) dispone espressamente che, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il lavoratore sia sottoposto a visita medica<sup>1</sup> prima della ripresa del lavoro, qualora sia ritenuta necessaria dal Medico Competente, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

La norma specifica inoltre che, qualora il Medico Competente non ritenga necessario procedere alla visita fisica, è comunque **tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica** prima del rientro. Tale accertamento, condotto dal Medico Competente, ha la finalità di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore al momento del rientro, verificandone la compatibilità psico-fisica con le mansioni specifiche assegnate.

## 2. Procedura Operativa dell'Ateneo

Al fine di garantire la piena osservanza del dettato normativo e assicurare una corretta gestione dei flussi di rientro, l'Ateneo ha definito la seguente procedura.

- **Fase Informativa (30° giorno):** al raggiungimento dei **30 giorni continuativi** di assenza per motivi di salute, il lavoratore riceverà via mail una comunicazione informativa preventiva da parte degli Uffici del personale competenti, che ricorda all'interessata/o gli

---

<sup>1</sup> In conformità a quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli con l'**Interpello n. 1/2024**, si specifica che l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro si applica **esclusivamente ai lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria**.



obblighi nel caso si superassero i 60 giorni continuativi di assenza per malattia. Tale comunicazione sarà trasmessa altresì al Responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore.

- **Obbligo di Visita Medica (oltre i 60 giorni):** qualora l'assenza si protragga oltre il limite dei **60 giorni continuativi**, la ripresa dell'attività lavorativa è inderogabilmente subordinata **all'emissione del giudizio di idoneità**.
- **Adempimenti a carico del dipendente:** è onere del lavoratore contattare preventivamente l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e Amministrazione che presidia le attività connesse alla sorveglianza sanitaria all'indirizzo [sorv.sanitaria@unive.it](mailto:sorv.sanitaria@unive.it) **prima della data prevista per il rientro**, allo scopo di programmare tempestivamente l'accertamento medico necessario.

Per ogni necessità di coordinamento o chiarimento in merito alla programmazione delle visite, resta attivo il contatto con l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e Amministrazione all'indirizzo istituzionale sopra indicato.

### **3. Monitoraggio e Vigilanza a cura dei Responsabili di struttura**

Si ricorda l'importanza di monitorare con attenzione i rientri del personale afferente, collaborando attivamente con gli uffici del personale competenti affinché la ripresa del servizio avvenga nel rispetto degli obblighi sanitari vigenti.

**Si specifica che il dipendente non può rientrare fisicamente in servizio né frequentare i luoghi di lavoro prima che il Medico Competente abbia espresso il giudizio di idoneità. Non è ammessa la ripresa della mansione ordinaria in assenza di tale valutazione medica.**

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria può comportare sanzioni sia per il Datore di Lavoro e il Dirigente (art. 55, comma 5, lett. e) e g)), sia per il lavoratore (art. 59, comma 1, lett. a)).

*Per ogni necessità o chiarimento, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e Amministrazione resta a disposizione al seguente indirizzo [sorv.sanitaria@unive.it](mailto:sorv.sanitaria@unive.it).*

Certi della collaborazione nell'applicazione e nel rispetto delle suddette misure di tutela, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale

Ing. Tommaso Piazza

La Responsabile del procedimento

Dott.ssa Monica Gussoni